

Nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari

Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 – Istruzioni ex art. 11 D.Lgs. 252/2005

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) all'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, la COVIP ha emanato in data 25 giugno 2026 le proprie Istruzioni operative sulle nuove prestazioni pensionistiche complementari.

Cosa cambia

Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, gli aderenti alle forme pensionistiche a contribuzione definita potranno accedere – al maturare dei requisiti previsti – a tre nuove tipologie di prestazione:

- ✓ **Rendita a durata definita** – erogazione periodica (con cadenza da mensile ad annuale) per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta, determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT. L'importo di ciascuna rata varia in funzione dei risultati finanziari della gestione. Disponibile **dal 1° luglio 2026**.
- ✓ **Prelievi liberamente determinabili** – possibilità di richiedere importi variabili, scelti liberamente dall'aderente per ammontare e tempistica, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita teorica. Disponibile **dal 1° luglio 2026**.
- ✓ **Erogazione frazionata del montante accumulato** – liquidazione rateale del montante per un periodo scelto dall'aderente che non può essere inferiore a cinque anni. Disponibile **dal 31 ottobre 2026**.

Elementi comuni a tutte le nuove prestazioni

- Sono alternative alla rendita vitalizia
- Sono alternative tra loro e non sono combinabili.
- La scelta è irrevocabile, salvo successiva conversione in rendita vitalizia.
- In caso di decesso, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente al momento della richiesta.
- Non è possibile proseguire i versamenti né esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (anticipazioni, trasferimenti, RITA), fatta eccezione per lo switch di comparto qualora possibile.
- I costi addebitati sono limitati alle sole spese amministrative effettivamente sostenute.

Periodo transitorio

Le forme pensionistiche potranno adeguare i propri sistemi operativi entro il **31 dicembre 2026**. Durante tale periodo, le richieste degli aderenti saranno acquisite e processate non appena l'adeguamento sarà completato. Gli aderenti potranno revocare la richiesta prima della liquidazione del primo importo.